

Al comma 16, sostituire le parole: previa intesa in sede di con le seguenti: d'intesa con la.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

85. 12. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 26, sopprimere l'ultimo periodo.

85. 13. Possa, Rubino.

Al comma 26 sopprimere le parole da: di concerto fino a: Ministero dell'industria.

85. 14. Conti, Gramazio.

Al comma 26, ultimo periodo, dopo le parole: gli effetti aggiungere le seguenti: e le conseguenze.

85. 15. Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 26, ultimo periodo, sostituire la parola: propone con la seguente: dispone.

85. 16. Conti.

Al comma 26, ultimo periodo, sostituire le parole: le eventuali modifiche al sistema con le seguenti: le necessarie eventuali modifiche.

85. 17. Conti, Gramazio.

Al comma 26, ultimo periodo, sostituire le parole: dal 1° settembre 2003 con le seguenti: dal 30 giugno 2002.

85. 18. Conti, Gramazio.

Al comma 26, ultimo periodo, sopprimere le parole: dal 1° settembre 2003 e sostituirle con le seguenti: dal 1° gennaio 2003.

85. 19. Conti, Gramazio.

Sopprimere il comma 27.

85. 20. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 27, abrogare le parole: nella scelta del medicinale.

85. 21. Conti.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 75)

**ARTICOLO 87 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 87.

(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere).

1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte le procedure informatiche devono garantire l'assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa

a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli operatori da identificare secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.

2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:

a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;

b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;

c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;

d) all'andamento della spesa relativa.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 103, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.

4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.

5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui

al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.

6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo « NETLINK » è autorizzata per l'anno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi.

7. All'articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: « I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite » sono sostituite dalle seguenti: « I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 87 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 87.

(Monitoraggio delle previsioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere).

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

87. 1. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

87. 2. Cé, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: devono aggiungere la seguente: comunque.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

87. 3. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: garantire con la seguente: assicurare.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

87. 4. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che usufruisce delle prestazioni.

87. 5. Conti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: rispettando la con le seguenti: nel rispetto della.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

87. 6. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

87. 7. Cé, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: solo con la seguente: esclusivamente.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

87. 8. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: solo con la seguente: solamente.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

87. 9. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: solo gli operatori aggiungere: sanitari.

87. 10. Conti, Gramazio.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: identificare con la seguente: individuare.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

87. 11. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: secondo quanto disposto dal con le seguenti: ai sensi del.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

87. 12. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 6, sostituire: 10 miliardi e di lire 4 miliardi con: 9 miliardi e di lire 3 miliardi.

87. 13. Lenti, Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 6, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 12 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

87. 14. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 6, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 11 miliardi.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania.

87. 15. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 6, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 9 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

87. 16. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 6, sostituire le parole: 4 miliardi con le seguenti: 7 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

87. 17. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 6, sostituire le parole: 4 miliardi con le seguenti: 6 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

87. 18. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 6, sostituire le parole: 4 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

87. 19. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 6, sostituire le parole: 4 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

87. 20. Dalla Rosa, Cé, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 76)

ARTICOLO 88 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 88.

(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria).

1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali.

3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 88 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 88.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Il ricovero gratuito presso le residenze sanitarie assistenziali, nei primi

sessanta giorni, deve essere garantito in tutte le regioni, qualora ne ricorrano le condizioni, anche se l'assistito non sia stato precedentemente ricoverato in ospedale ».

Seguono compensazioni Gruppo Forza Italia.

88. 1. Possa, Rubino.

ART. 88.

(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria).

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. il ricovero gratuito presso le residenze sanitarie assistenziali, nei primi sessanta giorni, deve essere garantito in tutte le regioni, qualora ne ricorrano le condizioni, anche se l'assistito non sia stato precedentemente ricoverato in ospedale ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

88. 2. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta, Bono.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 77)

ARTICOLO 89 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 89.

(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti).

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circo-

lazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è attribuito nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.

3. Gli assicuratori sono tenuti a incorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d'Aosta a decorrere dal 2002. Conseguentemente per l'anno 2002 il contributo di cui al comma 2 è attribuito alla regione Valle d'Aosta nella misura di due terzi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 89 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 89.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

89. 2. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

89. 1. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B - sezione 78)**ARTICOLO 90 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 90.***(Sperimentazioni gestionali).*

1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonché il trasferimento disposto nell'ambito degli accordi e forme associative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.

(A.C. 7328-bis-B - sezione 79)**ARTICOLO 91 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 91.***(Disposizioni per l'assolvimento dei compiti
del Ministero della sanità).*

1. Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei medici-

nali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità e all'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali l'espletamento delle funzioni connesse alle attività di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonché di permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale Paese di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanità può stipulare specifiche convenzioni con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMA), con istituti di ricerca, società o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'arti-

colo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 91 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 91.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 1. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.

Sopprimerlo.

91. 2. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 1.

91. 3. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.

91. 4. Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

91. 5. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di con le seguenti: Per.

91. 6. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: consentire con la seguente: permettere.

91. 7. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: competente.

91. 8. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'espletamento con le seguenti: lo svolgimento.

91. 9. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: connesse con la seguente: relative.

91. 10. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: promozione.

91. 11. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: , valutazione.

91. 12. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e controllo.

91. 13. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'attiva con la seguente: la.

91. 14. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: quale paese di riferimento,.

91. 15. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: autorizzative e.

91. 16. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e ispettive.

91. 17. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previste con la seguente: stabilite.

91. 18. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previste con la seguente: definite.

91. 19. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: previste con la seguente: fissate.

91. 20. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e 2003.

91. 21. Conti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000 con le seguenti: 30 novembre 2000.

91. 23. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000 con le seguenti: 31 ottobre 2000.

91. 22. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: sessantacinque.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 24. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo. Sostituire la parola: cinquanta con la seguente: sessanta.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 25. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: cinquantacinque.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 26. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: medici, chimici,.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 27. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: medici,.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 28. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: chimici, farmacisti,.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 29. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: chimici,.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 30. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: farmacisti, economisti.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 31. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: farmacisti,.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 32. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: economisti, informatici,.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 33. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: economisti,.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 34. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: informatici, amministrativi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 35. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: informatici,.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 36. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: amministrativi,.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 37. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 38. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La misura, con le seguenti: L'entità.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 39. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i predetti incarichi, con le seguenti: l'espletamento delle suddette funzioni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 40. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: i predetti incarichi, con le seguenti: le suddette funzioni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 41. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto della professionalità richiesta.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

91. 42. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tenuto conto , con le seguenti: sulla base.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 43. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

91. 44. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: eccedere, con la seguente: superare.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 45. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: cinque miliardi, con le seguenti: sei miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 46. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: cinque miliardi, con le seguenti: quattro miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 47. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I consulenti indicati dal Ministro della Sanità devono essere sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari.

91. 48. Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 49. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

91. 50. Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 51. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'effettuazione delle ispezioni, con le seguenti: per ispezionare.

91. 52. Conti, Porcu.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Per l'effettuazione delle, con le seguenti: al fine di consentire le.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 53. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 54. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: concernenti le, con le seguenti: relative alle.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 55. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 56. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: altri specifici.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 57. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può stipulare specifiche osservazioni, con la seguente parola: stipula.

91. 58. Conti, Gramazio.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: istituti di ricerca.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 59. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o di controllo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 60. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con esperti di elevata professionalità.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 61. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché con gli esperti di elevata professionalità.

91. 62. Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

91. 63. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sostituire le parole: due miliardi, con le parole: un miliardo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

91. 64. Conti.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 80)

ARTICOLO 92 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 92.

(Interventi vari di interesse sanitario).

1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Per l'attività del Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile anche per la stipula di contratti

con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. All'articolo 8, comma 7, della legge 1° aprile 1999, n. 91, le parole: « , di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento » sono soppresse.

3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

4. È istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

5. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità su pro-

posta della Commissione stessa. Il contributo per l'accreditamento dei soggetti e delle società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.

6. Per l'attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è istituito un fondo dell'ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali è gestito secondo le modalità del programma di ricerca sulla terapia dei tumori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

7. Per consentire all'Istituto superiore di sanità di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002.

8. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell'epidemia di « lingua blu » sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

9. Al fine di garantire l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di con-

certo con il Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera *i*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta d'identità elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 59, comma 50, lettera *i*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

12. I benefici di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, sono estesi anche al personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le economie di gestione e le quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'Istituto supe-

riore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dall'esercizio 2000.

13. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, al Ministero della sanità è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 3 miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori, concernente:

a) indagini dell'Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi sull'organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa della presenza simultanea di residui di due o più sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) indagini, coordinate dall'Istituto superiore di sanità, in merito ad eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni, a seguito dell'esposizione a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle be-

vande e nell'ambiente, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni;

d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei consumatori, nonché ad incentivare i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.

16. Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2001 con l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale extramuraria.

17. Per l'attivazione o la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che dispongano di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ziale n. 55 del 7 marzo 2000, in applicazione del predetto decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi, i finanziamenti assegnati alle regioni possono essere finalizzati alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento di strutture con vincolo di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 92 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 92.

(Interventi vari di interesse sanitario).

Al comma 1, sostituire le parole: un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato *con le seguenti:* un consorzio tra enti di ricerca.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

92. 1. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: non commerciale *con le seguenti:* a carattere scientifico.

92. 2. Conti, Gramazio.

Al comma 1, sostituire le parole: con la partecipazione di *con le seguenti:* insieme agli.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

92. 3. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: con la partecipazione di *con le seguenti:* di concerto agli.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

92. 4. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: con la partecipazione di *con le seguenti:* con la collaborazione di.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

92. 5. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al primo capoverso, sostituire la parola: individuati *con la seguente:* riconosciuti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

92. 6. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire la parola: individuati *con la seguente:* determinati.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

92. 7. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire la parola: individuati *con la seguente:* segnalati.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

92. 8. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e soggetti pubblici e privati.

92. 9. Conti.

Al comma 1, sopprimere la parola: pubblici.

92. 10. Conti, Porcu.

Al secondo capoverso sopprimere le parole: e privati.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

92. 11. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1 sostituire le parole: Al predetto ente con le seguenti: Al consorzio su detto.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

92. 12. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: Al predetto ente con le seguenti: Al predetto consorzio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

92. 13. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, secondo capoverso sostituire le parole: Al predetto ente con le seguenti: Al consorzio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

92. 14. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorggetti, Liotta.

Al comma 1, dopo le parole: Al predetto ente aggiungere le seguenti: a carattere scientifico.

92. 15. Conti.

Al comma 5, sostituire la parola: chiedono con la parola: ottengono.

92. 16. Di Capua.

Al comma 5, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente parola: 4.000.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

92. 17. Possa, Rubino.

Al comma 5, sostituire le parole: Il contributo per l'accreditamento con le seguenti: La tassa per l'accreditamento.

92. 18. Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 5, sopprimere le parole: ivi compresi i compensi ai componenti.

92. 19. Conti, Gramazio.

Al comma 5, sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine.

92. 20. Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire la parola: trentennale con la seguente: ventennale.

92. 21. Conti, Gramazio.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 81)

ARTICOLO 93 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 93.

(Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva).

1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in